



COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) – C.F./P.IVA 00368540068
Tel. 0131/296022 - Fax 0131/296244 – email: tecnico@comune.frugarolo.al.it
PEC: protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 10/2024

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA PROROGA DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FRUGAROLO — PROROGA MANTENIMENTO DELL'ATTIVAZIONE FINO AL 1 MAGGIO 2024.

IL SINDACO

VISTI

- *L'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;*
- *L'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;*

AUTORIZZA

la proroga, fino al giorno 1 maggio 2024 compreso, dell'attivazione degli impianti di riscaldamento, con l'osservanza delle disposizioni di seguito indicate, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 citato:

1. gli impianti termici possono essere attivati per una durata **non superiore a 7 ore giornaliere**;
2. la durata di attivazione degli impianti deve essere **compresa tra le ore 5 e le ore 23** di ciascun giorno;
3. i valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 (20°C + 2°C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza);
4. le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:
 - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
 - f) agli edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché agli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
 - g) agli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;

DISPONE

- la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi;
- ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Frugarolo, lì 22.04.2024

IL SINDACO
F.TO